

LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO NEL 2020 E IN RELAZIONE AI QUALI L'INPS È TENUTO A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, PERCHÉ TITOLARI DI PENSIONE: TRASMISSIONE, ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2021, DEI DATI RELATIVI AI COMPENSI CORRISPOSTI A TITOLO DI "FRINGE BENEFIT" E "STOCK OPTION"

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, comma 1, del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi).

Tale disposizione stabilisce il cosiddetto “*principio di onnicomprensività*” in base al quale è assoggettato a tassazione tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore. L'ampia locuzione normativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i *fringe benefit* e le *stock option* ^(*), che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione retributiva.

Al riguardo si rammenta che, limitatamente al periodo di imposta 2020, l'art. 112 del d.l. 14/08/20, n. 104 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 - ha disposto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, fino a euro 516,46 annui (il limite ordinario è di euro 258,23 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 e n. 50 del 2020).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 29 gennaio 2021, n. 416, ha fornito le seguenti indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, per trasmettergli - solo in modalità telematica - i dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e *stock option* ^(*) a ex dipendenti cessati dal servizio nel corso dell'anno 2020 (**titolari di pensione**), e in relazione ai quali l'Istituto di previdenza è tenuto a svolgere le attività di **sostituto d'imposta**.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno (art. 23, comma 3, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600).

^(*) Per “*fringe benefit*” si intende un elemento aggiuntivo della retribuzione, corrisposto al lavoratore sotto forma di beni o servizi (cosiddetta “retribuzione in natura”; a titolo esemplificativo: auto aziendale assegnata anche per motivi personali, fabbricati concessi in locazione, uso o comodato ecc.).

Il datore di lavoro può riservare ai lavoratori (singolarmente o a una o più determinate categorie) il diritto di opzione per l'acquisto di azioni, definendo un prezzo - che rimane fisso - e un termine entro cui esercitare l'opzione (cosiddetta “*stock option*”).

L'INPS, inoltre (come ogni sostituto d'imposta), è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Per consentire all'INPS di effettuare tempestivamente i suddetti adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviargli telematicamente, entro e non oltre il 22 febbraio 2021, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante lo scorso anno.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'invio dei dati è necessario utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile su www.inps.it al seguente percorso: "Servizi on line" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti".

Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale ("Comunicazione Benefit Aziendali") che, selezionato, presenta un pannello dal quale è consentito scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.